

Repertorio n.24.515

Raccolta n.5.193

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasedici, il giorno ventitrè del mese di dicembre, in Genova, Viale delle Brigate Partigiane civico numero uno, alle ore quindici e minuti quindici.

Avanti a me Alessandra Donato, Notaio in Genova, con studio in via Maragliano civico sei interno dieci, iscritto presso il Collegio Notarile dei distretti riuniti di Genova e Chiavari,

è comparso:

- ORLANDO Mario nato a Genova (GE) il 30 settembre 1952, domiciliato in Genova (GE), presso la sede della Società di cui appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società **"GENOVA PARCHEGGI S.P.A."** - Società per azioni con unico socio, soggetto alla direzione e coordinamento del Comune di Genova ex 2497 bis C.C., con sede in Genova (GE), Viale delle Brigate Partigiane n.1, capitale sociale euro 516.000,00 (cinquecentosedicimila/00) interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova: 03546590104; iscritta al Repertorio Economico e Amministrativo di Genova al numero 353967.

Detto comparso della cui identità personale io Notaio sono

certo, agendo nella predetta qualità, mi richiede di

redigere il verbale dell'assemblea straordinaria della

indicata società e a tal fine,

dichiara:

- che assume la presidenza dell'Assemblea a norma di

statuto e per designazione unanime del capitale presente

esso comparente;

- che l'assemblea della predetta Società è qui riunita in

sede straordinaria in prosecuzione dell' Assemblea tenutasi

in seconda convocazione in data 21 dicembre 2016, che ha

rinvio la riunione alla data odierna in questo luogo ed

ora,

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto della società in ottemperanza a

quanto disposto dal D.lgs. 175/2016;

- di aver già accertato l'identità e la legittimazione dei

presenti, anche per delega da esso Presidente verificata

regolare e già acquisita agli atti sociali;

- che sono stati esibiti al Presidente i legittimi titoli

che attribuiscono il diritto di voto, come previsto

dall'art.16 dello Statuto sociale;

- che partecipa il socio unico titolare dell'intero

capitale sociale Comune di Genova, con sede in Genova (GE),

Via Garibaldi n.9, codice fiscale: 00856930102,

rappresentato per delega dalla signora Dagnino Anna Maria,

nata a Genova (GE) il 15 giugno 1954;

- che dell'Organo Amministrativo è presente esso Presidente

mentre sono assenti giustificati i consiglieri Signori Toso

Ivana, nata a Sesta Godano (SP) il 29 maggio 1959 e Fiorato

Damiano, nato a Genova (GE) il 26 ottobre 1966, ma presenti

nella riunione del 21 dicembre 2016;

- che del Collegio Sindacale è presente la Signora De

Gregori Francesca, nata a Genova (GE) il 21 ottobre 1969

quale Presidente, mentre è assente giustificato il signor

Bagnera Adriano, nato a Genova (GE) il 10 aprile 1953 ed è

altresì presente Sfondrini Gian Luigi, nato a Rossiglione

(GE), il 2 luglio 1946, ma tutti presenti nella riunione del

21 dicembre 2016;

- che pertanto l'odierna assemblea si è oggi regolarmente

costituita ed è atta a deliberare sul citato ordine del

giorno.

Preliminarmente il capitale intervenuto dichiara di essere

bene informato sull'argomento all'ordine del giorno e di non

opporsi alla sua trattazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il

Presidente espone all'Assemblea i motivi che rendono

opportuno apportare alcune modifiche allo Statuto sociale al

fine di uniformare lo stesso alle disposizioni contenute nel

nuovo testo unico delle società partecipate (D.Lgs. 19

agosto 2016 n.175).

Il Presidente rende noto inoltre all'Assemblea dell'opportunità di integrare l'oggetto sociale sempre nel rispetto del testo unico delle società partecipate (D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175).

Nessuno avendo chiesto la parola il Presidente apre la votazione.

L'Assemblea all'unanimità

delibera

- di modificare lo Statuto sociale adeguandolo a quanto disposto dal D.lgs. 175/2016 e riapprovandolo pertanto in ogni sua parte articolo per articolo.

Quindi il Presidente dell'Assemblea:

- per le successive formalità dà atto che il nuovo testo di statuto aggiornato è quello che mi esibisce e che a sua richiesta si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura datane da me Notaio;

- dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici e minuti trentacinque.

Io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto e l'ho letto al comparente che lo ha approvato e che lo sottoscrive alle ore quindici e minuti quaranta.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, consta di due fogli dei quali occupa le prime

quattro pagine per intero e la quinta fin qui.

F.to Mario Orlando

F.to Alessandra Donato Notaio

**CAPO I - DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA**

**Articolo 1)**

E' costituita una Società per Azioni a socio unico denominata "Genova Parcheggio - Società per Azioni".

**Articolo 2)**

La società ha sede in Genova.

**Articolo 3)**

La Società ha per oggetto esclusivo e riconducibile ad una o più attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'art.4 del Decreto legislativo 19/08/2016 n. 175 e precisamente le seguenti attività:

1) progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi di superficie ed in struttura;

2) progettazione, realizzazione e gestione di impianti e sistemi tecnologici/informatici connessi al controllo della sosta, al pagamento della stessa, al monitoraggio dello stato di saturazione ed occupazione, ed ad ogni altro aspetto connesso a sosta e parcheggio;

3) progettazione tecnico economica, assistenza, studio, progettazione e servizi a terzi in materia di organizzazione del territorio e della mobilità urbana con particolare riferimento al settore dei parcheggi, della sosta, della viabilità;

	4) studio, progettazione, realizzazione e gestione di	
	sistemi di mobilità urbana e connessi al	
	trasporto pubblico locale e al sistema di gestione	
	della sosta, fra cui, a titolo esemplificativo,	
	quelli volti a promuovere i trasporti di persona	
	in forma collettiva secondo i modelli del "car	
	sharing" e del "bike sharing";	
	5) studio, progettazione, realizzazione e	
	manutenzione di beni e servizi complementari o	
	connessi alla gestione della sosta su strada ed	
	attuazione di interventi complementari alla	
	gestione della sosta su strada, quali la	
	segnaletica ed i sistemi segnaletici stradali, di	
	orientamento e commerciale, la regolazione di zone	
	pedonali attrezzate e arredo urbano conseguente;	
	6) studio, progettazione, realizzazione, gestione e	
	manutenzione di prodotti, sistemi e servizi	
	elettronici e informatici evoluti di	
	bigliettazione e multi-bigliettazione;	
	7) studio, progettazione, realizzazione, gestione e	
	manutenzione di sistemi e servizi di controllo	
	degli accessi ad aree pubbliche e private;	
	8) gestione servizi di rimozione veicoli in divieto	
	di sosta;	
	9) gestione di servizi di custodia auto rimosse e	

	procedure e attività di rimozione rottami;	
10)	gestione e servizi di applicazione dispositivi omologati di immobilizzo autoveicoli in divieto di sosta;	
11)	progettazione e ricerca dati sulla domanda di parcheggio per accertare stato fabbisogni, accettabilità tariffe di sosta;	
12)	progettazione tecnico economica, progettazione e sviluppo, anche con riferimento a progetti in ambito nazionale ed europeo, nelle tematiche della mobilità urbana, della sosta e della viabilità anche in connessione al settore delle energie da fonti alternative, e dei relativi impianti ed infrastrutture;	
13)	progettazione e gestione servizi di campagne di informazione e promozione inerenti la mobilità urbana;	
	La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra.	
	La Società potrà realizzare e gestire, le attività di cui sopra direttamente, in concessione, su mandato, in appalto o in qualsiasi altra forma anche di collaborazione con terzi.	

La Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali, il tutto nei limiti e con l'osservanza delle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al conseguimento di ricavi, in misura prevalente come in appresso specificato, riferiti alle gestioni affidate *in house providing* dal Comune di Genova.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Il mancato rispetto del limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del c.c. La società può sanare l'irregolarità se entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci ad una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali,

ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà chiedere ed utilizzare le provvidenze ed i finanziamenti pubblici previsti dalla normativa, nonché finanziamenti di privati.

#### **Articolo 4)**

Il domicilio del socio per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

#### **Articolo 5)**

Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2050 e può essere prorogato nei modi legge.

§§§

### **CAPO II - CAPITALE**

#### **Articolo 6)**

Il capitale sociale è di Euro 516.000= (cinquecentosedicimila), diviso in 516.000= (cinquecentosedicimila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna. Il capitale è attualmente direttamente detenuto dal Comune di Genova ed è incedibile a soggetti privati.

**Articolo 7)**

Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto a un voto.

**Articolo 8)**

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico nei termini e nei modi che lo stesso reputa convenienti.

**Articolo 9)**

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. L'Assemblea fisserà le modalità e le condizioni di collocamento, di estinzione e di eventuale conversione delle azioni.

§§§

**CAPO III - ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO**

**Articolo 10)**

Il Comune di Genova, esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici o servizi, sia attraverso l'esercizio delle attribuzioni demandate dal presente Statuto all'Assemblea, sia attraverso l'esercizio, mediante apposita struttura designata nel regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Genova, di poteri ispettivi, richiesta di documenti e/o chiarimenti, ovvero altri strumenti idonei previsti

nel contratto di servizio e sia attraverso quanto previsto nei regolamenti del Comune di Genova.

Allo scopo di facilitare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, la vigilanza ed il controllo economico - finanziario da parte del Comune di Genova, la Società adotta procedure di pianificazione pluriennale, previsione annuale, consuntivazione secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria del Comune stesso e nel rispetto degli obblighi di cui al Regolamento sui Controlli delle Società Partecipate del Comune di Genova.

Le funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo dell'operato della Società, nell'espletamento delle attività ed esercizio dei servizi affidati, debbono assicurare che i livelli e le condizioni di erogazione del servizio, anche con riferimento a standard quali - quantitativi, siano conformi al contratto di servizio, alla carta dei servizi e comunque adeguati alle esigenze dei cittadini e degli altri utenti.

**Articolo 11)**

Fatte salve le attività di rendicontazione già previste nel contratto di servizio, il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, riferisce al

Comune di Genova, secondo le indicazioni contenute nei regolamenti ed in particolare nel regolamento sui controlli delle società partecipate del Comune di Genova, che vincola i medesimi al rispetto degli obblighi previsti. In particolare, l'Organo Amministrativo presenta:

- entro il 15 ottobre di ciascun anno, la relazione previsionale aziendale;
- la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e il conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio per il raffronto con i dati previsionali;
- relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici gestionali previsti dal D.U.P. secondo le scadenze definite dalla struttura di controllo dell'Ente.

**Articolo 12)**

Sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea i seguenti atti di competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico:

- l'approvazione dei documenti di programmazione e del Piano Industriale, dei piani di investimento, dei piani di assunzione del personale e degli indirizzi in materia di assunzione di personale ed

in materia di appalti e concessioni;

- la nomina dell'eventuale amministratore delegato ed attribuzione dei poteri gestionali nonché l'attribuzione di deleghe al Presidente;

- la contrazione di mutui ed operazioni di finanziamento a medio-lungo termine;

- l'acquisizione e cessione di immobili, forniture, beni e servizi per importi superiori a € 200.000,00 (duecentomila) che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione;

- l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni societarie;

- l'acquisizione di beni e servizi non compresi nei piani di intervento di cui al presente articolo; tale limite può essere derogato qualora, per cause straordinarie e imprevedibili, si renda necessaria la realizzazione di interventi urgenti. In tali ipotesi il Consiglio ne dispone l'acquisizione con obbligo di comunicare immediatamente al Comune di Genova in via d'urgenza e di riferire nel dettaglio nella prima Assemblea dei soci.

Quando il Consiglio di Amministrazione intenda adottare deliberazioni di cui al comma precedente, il Presidente, o in alternativa l'Amministratore Unico, o

l'Amministratore delegato, se nominato, formula una proposta di deliberazione da comunicare al Comune di Genova almeno 30 giorni antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea.

La proposta dovrà essere corredata dal parere del Collegio Sindacale e da relazione illustrativa, onde consentire lo svolgimento dell'istruttoria tecnica da parte degli Uffici comunali competenti.

**Articolo 13)**

Il bilancio di esercizio della società, approvato dall'Assemblea entro i termini di legge, corredata dalla relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti nonché degli altri documenti illustrativi, deve essere trasmesso al Comune di Genova e al Consiglio Comunale di Genova.

**Articolo 14)**

La società indica la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Genova negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'apposita sezione del registro delle imprese.

§§§

**CAPO IV - ASSEMBLEA**

**Articolo 15)**

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea è convocata a cura del Presidente anche fuori della sede sociale purché nell'ambito del territorio comunale.

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno spedito al socio, ai consiglieri e ai sindaci a mezzo lettera raccomandata AR o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi in carica.

L'assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche con interventi in più luoghi collegati in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione;

• sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

• sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

• sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

• siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **Articolo 16)**

Può intervenire all'Assemblea l'azionista che abbia esibito al Presidente i legittimi titoli che gli attribuiscono il diritto di voto.

#### **Articolo 17)**

Il socio può farsi rappresentare da altri per delega scritta osservando le disposizioni di legge vigenti in

materia.

**Articolo 18)**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, qualora nominato o in mancanza dal Consigliere con maggiore anzianità di nomina o in subordine di età; in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente è assistito da un Segretario o da un notaio e, quando lo ritenga del caso, da due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega, accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare.

**Articolo 19)**

Per la costituzione dell'Assemblea e la validità delle sue deliberazioni tanto in prima quanto in seconda convocazione si applicano gli artt. 2368 e 2369 cod. civ..

§§§

**CAPO V - AMMINISTRAZIONE - FIRMA E RAPPRESENTANZA**

**SOCIALE**

**Articolo 20)**

La Società è amministrata di norma da un Amministratore Unico, o da un Consiglio di Amministrazione, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In questo caso l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composta da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile.

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n.120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n.251 o da successivi interventi legislativi in materia.

I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi.

Non possono ricoprire la carica di amministratori della società il Direttore Generale, i dirigenti o i dipendenti della stessa, né i dipendenti delle

Amministrazioni Pubbliche controllanti o vigilanti.

**Articolo 21)**

Gli Amministratori sono nominati ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile.

**Articolo 22)**

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Amministratore, il Comune provvede alla sua sostituzione.

L'Amministratore così nominato resta in carica per il tempo che avrebbe dovuto rimanervi l'Amministratore da esso sostituito. Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a cessare nel corso di esercizio la maggioranza degli Amministratori, ovvero nel caso di cessazione dell'Amministratore Unico, si intende decaduto l'intero Consiglio che deve essere rinominato.

**Articolo 23)**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea. Può inoltre essere nominato dall'Assemblea un Vice Presidente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio nomina un Segretario, anche di volta in volta per ciascuna riunione, scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le

riunioni del Consiglio sono presiedute dal Vice  
Presidente se nominato o in mancanza  
dall'Amministratore con maggiore anzianità di nomina o  
in subordine di età.

**Articolo 24)**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede  
della Società o altrove, ogni volta che il Presidente  
lo giudichi necessario oppure quando ne sia fatta  
domanda scritta da almeno due suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente per lettera  
raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima  
dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco  
effettivo; in caso di urgenza, può essere fatta per  
telegramma o telefax o posta elettronica da spedire  
almeno due giorni prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono  
svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più  
luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo  
audiocollegati, a condizione che siano rispettati il  
metodo collegiale e i principi di buona fede e di  
parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è  
necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare  
inequivocabilmente l'identità e la legittimazione  
degli intervenuti, regolare lo svolgimento

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **Articolo 25)**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti.

Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

**Articolo 26)**

Al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'Assemblea può inoltre assegnare al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico un compenso annuale nel rispetto dei limiti e dei criteri previsti dalla legge e dalla Civica Amministrazione.

E' fatto espresso divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

**Articolo 27)**

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Società, fermo quanto disposto nel Capo III.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è ammessa nei soli casi previsti dalla

legge.

**Articolo 28)**

Al Presidente o all'Amministratore Unico spetta la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e cassazione, di promuovere giudizi arbitrali e di nominare avvocati e procuratori alle liti, nonché arbitri.

§§§

**CAPO VI - COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI**

**CONTI**

**Articolo 29)**

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti ed è nominato e funziona ai sensi di legge.

La scelta dei sindaci deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n.120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n.251 o da successivi interventi legislativi in materia.

La revisione legale dei conti sulla società deve essere affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti

nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti funziona a norma di Legge.

§§§

## **CAPO VII - BILANCIO ED UTILI - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE**

### **Articolo 30)**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 2364 C.C. ultimo periodo, qualora richiesto per particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, gli amministratori, dandone cenno nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C., possono differire la convocazione dell'Assemblea a termine comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

### **Articolo 31)**

Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

**Articolo 32)**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge ed agli interventi della Corte Costituzionale in materia.

F.to Mario Orlando

F.to Alessandra Donato Notaio

